



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **1174**

in data **12/10/2022**

OGGETTO:

Avvio procedura di RDO sul CAT Sardegna per l'affidamento dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n.81/2008 ricomprendenti le mansioni di medico del lavoro per il triennio 2023-2025. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZF9380A9D3

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il decreto legislativo n.81/2008 emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che:

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), il datore di lavoro provvede alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 41 del medesimo decreto rubricato "Sorveglianza sanitaria";
- a norma dell'articolo 39, comma 2, il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - libero professionista;
 - dipendente del datore di lavoro;

richiamata la determinazione n.723 del 24/06/2022 mediante la quale si affidava sino al 31/12/2022 al dott. Aldo Monni l'incarico di medico del lavoro competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria ex articoli 41 e 42 del decreto legislativo n.81/2008 nelle more della definizione del procedimento di adesione alla Convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza" ed.4, lotto 5, CIG 6522756C85;

appurato che la suddetta convenzione è scaduta in data 01/09/2022 e pertanto non è più possibile aderirvi;

dato atto che, alla luce di quanto sopra riportato, si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di medico del lavoro competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria ex decreto legislativo n.81/2008 per il triennio 2023/2025;

preso atto della delibera n.412/2019 dell'ANAC nella quale l'Autorità chiarisce che la natura dell'incarico di Medico competente ex decreto legislativo n.81/2008 affidato dalle P.A. sia da ricondurre all'appalto di servizi e non agli incarichi professionali previsti dal "Testo unico sul pubblico impiego";

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ricomprendente l'espletamento dell'incarico di medico del lavoro per il triennio 2023-2025 presso il Comune di Sestu, nonché di fornire il proprio apporto professionale finalizzato all'introduzione di misure di prevenzione e protezione sempre maggiormente efficaci attraverso una costante valutazione dei rischi connessi ad ogni singola mansione relativamente al triennio 2023/2025;
- l'oggetto del contratto riguarda lo svolgimento di prestazioni professionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le clausole essenziali del contratto, ovvero gli obblighi delle parti, sono desumibili dal capitolato d'appalto e dalla lettera d'invito allegati alla presente;
- la scelta del contraente avverrà mediante una richiesta di offerta per il tramite della centrale di committenza SardegnaCAT, invitando n.3 operatori economici iscritti alla categoria merceologica "AE32 - Servizi sorveglianza sanitaria dei dipendenti";
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n.50/2016 poiché si tratta di affidamento disposto all'interno di un mercato elettronico;

- l'affidamento verrà disposto in favore dell'operatore economico che avrà presentato la maggiore percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del decreto legislativo n.50/2016;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "Codice dei contratti pubblici", nel testo vigente, ed in particolare:

- l'articolo 30, a norma del quale, tra l'altro:
 - l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice;
- l'articolo 32, a norma del quale, tra l'altro:
 - le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 - la selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente Codice;
- l'articolo 36, a norma del quale, tra l'altro:
 - l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 - con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;
 - fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'articolo 38, a norma del quale, tra l'altro, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo;
- l'articolo 216, comma 10, prevedente che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221;
- l'articolo 216, comma 27-octies a norma del quale, tra l'altro, nelle more dell'adozione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore;

considerato che:

- il Comune di Sestu è iscritto all' "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del decreto legge n.179/2012;
- se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n.50/2016, occorre procedere secondo una delle seguenti modalità:
 - ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

dato atto che la disposizione di cui al citato articolo 37, comma 4 è stata sospesa fin al 30 Giugno 2023 dall'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n.55 del 2019, come modificato dall'articolo 8, comma 7, della legge n.120 del 2020 e poi dall'articolo 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della legge n.108 del 2021;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019 n.55, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici ed in particolare il punto 4.2.4 il quale stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo1, comma 52, legge n.190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei

controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rilevano:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.207/2010 o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art.1, comma 450, legge n.296/2006);

ricordato che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n.38/12 del 30/09/2014 è stata disposta l'istituzione del Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell'allora vigente articolo n.328 del D.P.R. n.207/2010;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l'utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

verificato, ai fini e per gli effetti di cui alla suddetta normativa, che, alla data odierna:

- nè su Consip S.p.a. nè sulla piattaforma Sardegna Cat è attiva alcuna convenzione dalla quale poter acquisire il necessitato servizio;
- è possibile avviare un'autonoma procedura di gara telematica attraverso il Sardegna CAT nell'ambito della categoria "AE32 - Servizi sorveglianza sanitaria dei dipendenti" - , invitando a presentare offerta n.3 operatori economici iscritti a tale categoria in possesso dei necessari requisiti, i cui estremi identificativi sono riportati nell'allegato alla presente di cui si dispone la non pubblicazione;

ritenuto pertanto di poter ricorrere ai suddetti strumenti di negoziazione telematica offerti dal Sardegna CAT ai fini dell'acquisizione del necessitato servizio;

precisato che:

- l'affidamento in parola è disciplinato dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, ovvero è riconducibile alla fattispecie dell'affidamento diretto;
- le modalità di effettuazione delle prestazioni, la periodicità e i quantitativi stimati sono specificamente indicati nel capitolato allegato alla presente;
- il costo del servizio soggetto a ribasso unico percentuale è pari a complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00) esenti iva onnicomprensivi di qualsivoglia spesa, onere o costo che pertanto saranno ad esclusivo carico dell'affidatario, da ripartire in quote costanti triennali calcolato
- ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 13 del Decreto Legge n.95/2012 (modificato dall'art. 1, comma 151, legge n.228 del 2012 e dall'art.1, comma 494, legge n.208 del 2015), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali afferenti ai servizi di somministrazione di personale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, con applicazione di quanto previsto nelle predette disposizioni;

- la delibera Anac n.140 del 27 febbraio 2019 approvanti le linee guida n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” specifica che l’obbligo di richiesta di garanzia provvisoria ex articolo 93, comma 1, garanzia definitiva ex articolo 103, comma 11 sussiste esclusivamente in caso di contratti di importo inferiore a euro 40.000,00 assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto;
- a copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche l’Amministrazione Comunale) e/o Prestatori d’opera (eventuale personale addetto) conseguenti all’espletamento del servizio, l’affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con massimali per responsabilità civile per terzi non inferiori ad euro 1.000.000,00 che dovrà presentare in copia all’Amministrazione Comunale prima dell’avvio del servizio. E’ valida ed efficace la polizza assicurativa precedentemente stipulata a condizione che possieda le caratteristiche indicate nel presente articolo e che contenga una specifica appendice nella quale si espliciti che la polizza in parola copre anche i servizi oggetto del presente Capitolato e per i quali non devono essere previsti specifici limiti. La mancata costituzione di tale polizza comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.

ritenuto insussistente l’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2008, in quanto le prestazioni oggetto di affidamento sono svolte in locali messi a disposizione dall’operatore economico o comunque in locali terzi, avuto riguardo alla natura dei servizi offerti;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell’offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

preso atto del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, approvato con delibera della Giunta comunale n.99/2022;

visto il Regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni approvato con delibera della Giunta comunale n.119 del 28/06/2016 e successive modificazioni;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.310 annualità 2023/2024/2025 (Spese per accertamenti sanitari relativi al personale) risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell’affidamento dell’incarico in oggetto;

dato atto che:

- ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall’ANAC;
- in merito all’affidamento della fornitura in oggetto in data 06/10/2022 è stato ottenuto il CIG n.ZF9380A9D3;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del presente provvedimento l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell’obbligo di astensione di cui all’articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013, rispetto alla definizione del procedimento in oggetto;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’articolo 147 - bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di avviare, tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT e nell'ambito della categoria "AE32 - Servizi sorveglianza sanitaria dei dipendenti", una indagine di mercato telematica mediante l'invio di una richiesta di offerta (Rdo) a n.3 operatori economici iscritti a tale categoria in possesso dei necessari requisiti, volta all'affidamento diretto di tutti i servizi riconducibili all'attività di sorveglianza sanitaria ex d.lgs.81/2008 per il triennio 2023/2024/2025, ricomprendenti l'incarico di medico del lavoro, con decorrenza dal 01/01/2023;
2. di dare atto che:
 - il costo del servizio soggetto a ribasso unico percentuale è pari a complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00) esenti iva, onnicomprensivi di qualsivoglia spesa, onere o costo, da ripartire in canoni costanti semestrali, calcolato tenendo conto del numero di visite mediche presuntive da effettuare nel triennio di riferimento;
 - l'affidamento del servizio in oggetto è contraddistinto dal codice identificativo di gara (CIG) n.ZF9380A9D3;
3. di approvare il capitolato d'appalto e la lettera d'invito allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale esplicitanti le caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento; le modalità di effettuazione delle prestazioni, la periodicità e i quantitativi stimati sono specificamente indicati nel capitolato;
4. di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione e rotazione di cui al decreto legislativo n.50/2016 consentendo la partecipazione alla RDO in oggetto ai n.3 operatori economici, i cui estremi identificativi sono riportati nell'allegato alla presente di cui si dispone la non pubblicazione, che verranno invitati alla presentazione di un'offerta ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 ss. mm.;
 - non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs.165/2001 ss.mm.;
5. di stabilire che l'affidamento avvenga in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, del decreto legislativo n.50/2016, mediante la formulazione di un'offerta espressa in termini di ribasso percentuale sul valore posto a base d'asta;
6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del citato decreto legislativo n.50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 13 del Decreto Legge n.95/2012, (modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012 e dall'art.1, comma 494, legge n.208 del 2015), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali afferenti ai servizi oggetto di affidamento;
8. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 15.000,00 nei trienni di riferimento mediante l'assunzione dei seguenti impegni di spesa:
 - euro 5.000,00 sul capitolo di spesa n.310 del bilancio 2023;
 - euro 5.000,00 sul capitolo di spesa n.310 del bilancio 2024;
 - euro 5.000,00 sul capitolo di spesa n.310 del bilancio 2025;
9. di individuare nel sottoscritto dott.Filippo Farris il responsabile unico del procedimento in oggetto;

10. di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.33/2013.

L'Istruttore

Alessandro Scano

Il Responsabile del Settore

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 1174 del 12.10.2022

Oggetto: Avvio procedura di RDO sul CAT Sardegna per l'affidamento dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n.81/2008 ricomprendenti le mansioni di medico del lavoro per il triennio 2023-2025. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG ZF9380A9D3

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2023	310	0	D01174	1	Avvio procedura di RDO sul CAT Sardegna per l'individuazione di un medico del lavoro per il triennio 2023-2025 ai fini dell'esecuzione della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n.81/2008. Impegno anno 2023	0	5.000,00
U	2024	310	0	D01174	1	Avvio procedura di RDO sul CAT Sardegna per l'individuazione di un medico del lavoro per il triennio 2023-2025 ai fini dell'esecuzione della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n.81/2008. Impegno anno 2024.	0	5.000,00
U	2025	310	0	D01174	1	Avvio procedura di RDO sul CAT Sardegna per l'individuazione di un medico del lavoro per il triennio 2023-2025 ai fini dell'esecuzione della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n.81/2008. Impegno anno 2025.	0	5.000,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 12.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 13.10.2022

L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU

(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)

VIA SCIPIONE N.1 – 09028

SETTORE

**PERSONALE, INFORMATICA, PROTOCOLLO, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO E AGRICOLTURA**

UFFICIO PERSONALE

Spett. le Ditta
tramite CAT Sardegna

Oggetto: Richiesta di offerta sul CAT Sardegna per l'affidamento, ex articolo 36 del d.lgs.50/2016, del servizio di sorveglianza sanitaria ricomprensente l'espletamento dell'incarico di medico del lavoro per il triennio 2023-2025 ai sensi del decreto legislativo n.81/2008. Cig ZF9380A9D3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INVITA

codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito e dai documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.STAZIONE APPALTANTE

Comune di Sestu

Ufficio Personale

Via Scipione 1 C.A.P. 09028 – Sestu

Profilo del committente www.comune.sestu.ca.it; protocollo.sestu@pec.it;

Responsabile unico del procedimento: dott.Filippo Farris; 070/2360241 – filippo.farris@comune.sestu.ca.it

2.PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

L'indagine di mercato sarà effettuata mediante l'invio di una richiesta di offerta (Rdo) a n.4 operatori economici iscritti nella piattaforma telematica Sardegna CAT categoria "AE32 - Servizi sorveglianza sanitaria dei dipendenti", ed è finalizzata all'affidamento, ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria dell'espletamento dell'incarico di medico del lavoro per il triennio 2023/2025 come specificato nel successivo punto 3 lettera c), con applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art.36, comma 9 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2 bis e comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC "protocollo.sestu@pec.it" e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione

di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3.LUOGO, DESCRIZIONE, DURATA CONTRATTUALE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO,

- a) **Luogo di esecuzione:** le visite mediche saranno effettuate presso i locali messi a disposizione dall'affidatario; per esigenze dell'Amministrazione, previo accordo, le visite mediche potranno essere effettuate in locali scelti dalla stessa;
- b) **Descrizione:** oggetto della procedura è l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ricomprendente l'espletamento dell'incarico di medico del lavoro per il triennio 2023-2025 ai sensi del decreto legislativo n.81/2008; per le specifiche e le condizioni del servizio oggetto di affidamento si fa completo riferimento al relativo capitolato d'appalto.
- c) **L'importo a base d'asta:** euro 15.000,00 (quindicimila/00) triennale onnicomprensivo; qualsiasi spesa, costo, onere di qualunque natura è ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

4.CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'appalto verrà affidato assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., determinato mediante la formulazione di un'offerta espressa in termini di ribasso unico percentuale da applicare sull'importo di cui alla lettera c) del punto 3.

Si precisa che la presente indagine di mercato, con l'utilizzo dello strumento della RDO sul portale Sardegna CAT, è finalizzata al potenziale affidamento diretto del servizio specificato in oggetto; la normativa applicabile è pertanto quella relativa agli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016. **L'Amministrazione si riserva comunque, trattandosi di una mera indagine di mercato, di non procedere ad alcun affidamento a proprio insindacabile giudizio.**

5.DOCUMENTAZIONE DELL' INDAGINE DI MERCATO

La documentazione dell'indagine di mercato comprende:

- Modello Offerta formulata con applicazione di ribasso unico percentuale;
- DGUE;
- Capitolato;
- Codice di comportamento;
- Patto d'integrità;

6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla procedura richiede il possesso dei seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 ss. mm.;
- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs.165/2001 ss.mm..

7.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'indagine di mercato si svolgerà mediante la piattaforma informatica Sardegna CAT. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lett. s), del D. Lgs.82/2005.

L'Ente può definire l'indagine di mercato anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art.95, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

A - Documentazione amministrativa - (Busta amministrativa);

B - Offerta economica - (Busta economica).

Nella **busta amministrativa** dovranno essere inseriti, firmati digitalmente, i seguenti documenti:

- DGUE in formato pdf firmato digitalmente;
- Capitolato d'appalto, per accettazione integrale del contenuto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 53, comma 16 ter, D.Lgs. n.165/2001;
- Patto d'integrità approvato con Delibera di G.C. n.192 del 13/12/2016;
- Codice di comportamento approvato con delibera di Giunta n.220 del 20/12/2013, per accettazione del contenuto per le parti applicabili ai propri dipendenti;

E' richiesta la stipula di una polizza assicurativa aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 8 del capitolato.

Nella **busta economica** dovrà essere inserito il modello di offerta debitamente compilato con l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicare sull'importo di cui alla lettera c) del punto 3 della presente che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale.

8.TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

L'offerta, dovrà essere presentata secondo le regole e modalità della procedura Rdo del portale regionale "SardegnaCat" entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 21/10/2022 pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo sopra citato pena l'esclusione dalla procedura.

Nel caso di mutate esigenze di servizio, il Comune di Sestu si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la procedura di affidamento, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso gli operatori economici non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un'aggiudicazione parziale.

9. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, in applicazione dell'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 l'Ente vanta un diritto di recesso immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti del medesimo nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

10. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come "GDPR", e del D. Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Sestu.

Per l'accesso agli atti si rimanda a quanto previsto dall'articolo 53 del d.lgs. 50/2016.

11. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente, nel capitolato e negli altri documenti allegati e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Sestu, 10/10/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU

(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)

VIA SCIPIONE N.1 – 09028

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RICOMPRENDE L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO PER IL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008.

CIG. ZF9380A9D3

CAPITOLATO

Art. 1 – Servizi oggetto dell'affidamento

Sono oggetto di affidamento del presente appalto i servizi di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008 ricomprensenti l'incarico di medico competente, ovvero in particolare:

- a) obblighi connessi all'assunzione dell'incarico di medico competente ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, il quale:
 1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;
 2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso

termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

6. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 7. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 8. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 9. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 10. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- b) esecuzione delle visite mediche previste dall'articolo 41 del D.lgs 81/2008 ovvero:
1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 6. visita medica preventiva in fase preassuntiva;

7. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- c) redazione dei giudizi in esito all'esecuzione delle visite di cui al punto precedente; la certificazione contenente il giudizio di idoneità alla mansione specifica, redatta secondo le disposizioni normative, deve essere nominale con precisa indicazione per ogni lavoratore della mansione, dei compiti svolti e dei rischi a cui è esposto il lavoratore; deve risultare correlata all'effettivo ambiente di lavoro dell'addetto e non ad ambienti generici; riportare gli esami integrativi alla visita medica svolti, la data di compilazione ed il periodo di validità, il riferimento al protocollo sanitario, agli infortuni denunciati e le malattie professionali segnalate. Il certificato, nei casi di inidoneità parziale, totale o temporanea, deve riportare in modo chiaro quali compiti o esposizioni devono essere evitati; deve specificare che il lavoratore è stato informato della possibilità di revisione del giudizio - entro trenta (30) giorni - da parte dell'Organo di Vigilanza; deve riportare in modo chiaro e preciso timbro e firma del Medico Competente certificante. La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale.
- i giudizi devono essere trasmessi in formato digitale all'Amministrazione comunale, ovvero in formato cartaceo in duplice copia.
- d) redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria, provvedendo ai necessari aggiornamenti da sottoporre sia al Datore di lavoro che al R.S.P.P. a mezzo dell'Ufficio Personale; nelle more dell'approvazione del nuovo protocollo di sorveglianza sanitaria sarà applicato il protocollo previgente presso l'Ente;
- e) fornitura di assistenza e/o consulenza per la gestione dei rapporti con Enti istituzionalmente deputati al controllo sul territorio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (A.S.L., V.V.F., Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., ecc.) ivi compresa l'assistenza nel contraddittorio in caso di prescrizioni e l'assistenza in caso di procedimenti giudiziari;
- f) assistenza e consulenza necessaria per la gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e con le rappresentanze sindacali in merito alle problematiche di sicurezza, igiene, medicina del lavoro ed ambiente; a tal scopo dovranno essere fornite eventuali relazioni sullo stato di attuazione di tutti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria e dovrà essere garantita, se richiesta, la presenza in sede del medico competente per partecipare ad eventuali riunioni con gli amministratori, i responsabili dei servizi e i lavoratori e/o i loro rappresentanti, sino ad un massimo di 4 riunioni annue da calendarizzarsi con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;
- g) ogni altro adempimento posto in capo al medico competente dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art.2 – Termine di esecuzione delle prestazioni

Tutte le prestazioni richieste e dovute ex legge ai fini della corretta esecuzione della sorveglianza sanitaria dovranno essere rese dall'operatore economico aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento e comunque in tempo utile rispetto a quanto necessario per la definizione di ogni singolo adempimento.

Il calendario delle prestazioni pianificabili sarà concordato con l'Ufficio Personale dell'Ente; in ogni caso, fatti salvi maggiori termini accordati discrezionalmente dall'Amministrazione, l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni dovute e richieste nel rispetto delle seguenti tempistiche:

a) visite mediche sul personale:

- sino ad 1 visita medica, per la quale l'Amministrazione ravvisi il connotato dell'urgenza: entro 2 giorni lavorativi dalla formale richiesta;
- sino a 5 visite richieste contemporaneamente dall'Amministrazione: entro 5 giorni lavorativi dalla formale richiesta e nell'ambito di un unico accesso da parte dei dipendenti interessati;
- sino a 20 visite richieste contemporaneamente dall'Amministrazione: entro 10 giorni lavorativi dalla formale richiesta, secondo il calendario da concordarsi;
- sino a 100 visite richieste contemporaneamente dall'Amministrazione: entro 30 giorni lavorativi dalla formale richiesta, secondo il calendario da concordarsi;
- visita medica su richiesta del lavoratore: entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta pervenuta all'Ufficio Personale, la quale sarà inoltrata all'aggiudicatario che sarà tenuto a comunicare la data della visita al lavoratore;
- risposte ai quesiti provenienti dal Datore di Lavoro, con l'intermediazione dell'Ufficio Personale, entro massimo 48 ore e pertinenti alla natura della richiesta;

b) protocollo di sorveglianza sanitaria:

- da redigersi e trasmettere all'Amministrazione entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta stipula del contratto di affidamento, in quanto trattasi di adempimento prodromico all'individuazione del soggetto a cui affidare l'esecuzione dei necessari accertamenti sanitari ed analisi;

c) certificati medici in capo al medico competente:

- da trasmettersi digitalmente all'Amministrazione entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione di ciascuna visita; in caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente copia del giudizio deve essere trasmessa il giorno stesso della visita all'Ufficio Personale, al fine di adibire tempestivamente il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato o disporre l'immediata astensione.

Le prestazioni per le quali non sia individuato dal presente articolo un termine specifico dovranno essere comunque rese dall'operatore economico in tempo utile ai fini del rispetto dei correlati obblighi di legge e comunque in ossequio ai principi di tempestività, correttezza e leale collaborazione e a salvaguardia della tutela della salute del dipendente.

Art.3 – Quantificazione delle prestazioni richieste

Tutte le prestazioni individuate nel precedente articolo 1 dovranno essere rese nelle quantità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai fini della determinazione del numero delle visite mediche dovute ed alla produzione dei correlati certificati/giudizi di idoneità, si rappresentano consistenza e mansioni del personale dipendente del Comune di Sestu nel triennio di riferimento dell'appalto, suscettibile di modificazioni sino ad un massimo del 20% con arrotondamento all'unità superiore.

N.	Caratteristiche del personale	Quantità
1	Dipendenti adibiti a prevalenti mansioni impiegatizie prevedenti l'utilizzo del personal computer	90
2	Dipendenti adibiti a funzioni di Polizia locale con ruoli operativi	20
3	Dipendenti adibiti ad attività amministrative con ricorso quotidiano all'utilizzo di autoveicoli (messi comunali)	4
4	Dipendenti con mansioni esecutive non riconducibili nelle casistiche precedenti e non utilizzanti il personale computer	2
5	Dipendenti adibiti alla guida di veicoli per i quali siano richieste patenti superiori alla B	1
6	Dipendenti adibiti ad attività prevalentemente manuale prevedente anche l'utilizzo di autoveicoli (operai e assimilati)	2

L'aggiudicatario dovrà pertanto garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste nei confronti dei quantitativi di personale sopra indicati secondo il protocollo approvato ed alle scadenze ivi indicate

Tenuto conto dell'attuale protocollo in uso presso l'Ente si prevede la seguente periodicità delle visite programmabili e ricorrenti:

- dipendenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della tabella di cui sopra, cadenza: biennale;
- dipendenti di cui ai punti 5 e 6 della tabella di cui sopra, cadenza: annuale.

L'aggiudicatario dovrà garantire la periodicità delle visite sopra indicate ovvero, a parità di corrispettivo, potrà apportare delle eventuali modifiche migliorative, ovvero prevedenti una cadenza più ravvicinata delle visite, sulla base delle indicazioni del medico competente di riferimento.

Al fine di uniformare il più possibile le scadenze dei certificati di idoneità alla mansione di tutto il personale, a partire dal mese di Aprile 2023 ed entro il mese di Giugno 2023 dovranno essere sottoposti a visita tutti i dipendenti, nei limiti quantitativi indicati nella suddetta tabella; dalla data di idoneità alla mansione conseguente alla suddette visite per tutto il personale decorrerà la periodicità di cui al protocollo.

Nel periodo di vigenza contrattuale dovranno essere comunque garantite tutte le visite rese necessarie dall'eventuale turnover del personale (ovvero visite preassuntive in capo ai nuovi dipendenti).

Art.4 - Durata dell'appalto, ammontare presunto e criterio di aggiudicazione

Il presente appalto ha ad oggetto un servizio a carattere continuativo ed avrà durata di trentasei mesi (36) decorrenti dal 1° Gennaio 2023, nei limiti di soglia previsti dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 conv. in L.120/2020.

L'affidamento del servizio in oggetto è disposto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del Dlgs n.50/2016; sarà individuato come aggiudicatario l'operatore economico che avrà offerto la maggior percentuale unica di ribasso sul prezzo a base di gara indicato nel prosieguo.

Per l'affidamento di cui trattasi l'Amministrazione comunale ha stabilito, anche tenendo conto della Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 5 – scaduta in data 01/09/2022, che l'importo complessivo da assoggettare a ribasso percentuale è pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) esenti iva da intendersi onnicomprensivo e da ripartirsi in canoni semestrali costanti posticipati di euro 2.500,00 per il triennio contrattuale.

Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo sopra citato pena l'esclusione dalla procedura.

Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del contratto, senza eccezione alcuna, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

Nel caso di mutate esigenze di servizio, il Comune di Sestu si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la procedura di affidamento, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso gli operatori economici non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze, ovvero di procedere ad un'aggiudicazione parziale.

Art. 5 – Requisiti del personale preposto al ruolo di medico competente

Il Medico Competente incaricato dall'affidatario dell'esecuzione delle prestazioni da questi dovute deve possedere i titoli e requisiti previsti all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:

1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
 - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
2. i medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività;

3. per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro";
4. i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 6 – Altri obblighi e adempimenti

I locali in cui verranno effettuate le visite mediche saranno messi a disposizione dall'operatore economico entro un raggio non superiore a 20 Km dal Municipio del Comune di Sestu; su richiesta dell'Amministrazione l'affidatario dovrà rendere le prestazioni dovute, ivi comprese le visite mediche al personale, in locali messi a disposizione dal Comune ma con eventuale attrezzatura necessaria a carico dell'operatore economico aggiudicatario del servizio.

Sono compresi inoltre, i seguenti obblighi e adempimenti:

- a) dati identificativi e di facile e tempestiva comunicazione:

in sede affidamento del servizio dovranno essere indicati oltre alla dimostrazione della titolarità di medico competente, così come definita dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e riportata nel precedente articolo 3, residenza, luogo e sede di svolgimento delle prestazioni, telefono ambulatoriale, n.cellulare, e-mail, PEC e quanto altro necessario ad una facile e tempestiva comunicazione;

- b) stipulare la polizza di cui all'articolo 7:

- c) sostituto:

in caso di indisponibilità del Medico competente incaricato, superiore a 5 gg. lavorativi, l'affidatario si impegna a garantire a proprie spese un sostituto; il sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (vedasi art. 3 capitolato) e dovrà garantire le prestazioni alle condizioni previste nel capitolato.

Art. 7 – Informazione e trattamento dati del lavoratore

Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato, prima dell'esecuzione della visita medica, della necessità e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere la sorveglianza sanitaria nell'Ente; ha il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati ottenuti; deve essere informato dei rischi occupazionali cui è esposto e delle misure preventive che deve mettere in essere per tutelare lo stato di salute; deve essere informato dei diritti-doveri che gli competono; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa o dell'esposizione.

Il medico competente si impegna a trattare i dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività in maniera conforme a quanto previsto dalle norme riportate nel Regolamento Europeo 679/2016 e dal d.lgs.196/2003.

Art. 8 - Danni, responsabilità e polizze assicurative

L'affidatario ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie volte ad evitare danni a cose e persone siano essi addetti e/o terzi in genere e qualsiasi altro danno che in relazione all'espletamento del servizio o ad altre cause ad esso connesse derivasse all'Amministrazione Appaltante e/o a terzi in genere. Qualsiasi danno cagionato nell'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento si intenderà attribuito alla responsabilità dell'affidatario senza riserve e/o eccezioni. L'Amministrazione Comunale ed eventualmente il personale da questi preposto alla sorveglianza del servizio medesimo, sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale diretta e/o indiretta conseguente all'espletamento del servizio o ad altre cause ad esso connesse. Sulla base di quanto sopra esposto l'affidatario è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile in qualsiasi sede dell'attività effettuata e correlata a quanto previsto nel presente capitolato.

A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale) e/o Prestatori d'opera (eventuale personale addetto) conseguenti all'espletamento del servizio, l'affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con massimali per responsabilità civile per terzi non inferiori ad euro 1.000.000,00 che dovrà presentare in copia all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio. E' valida ed efficace la polizza assicurativa precedentemente stipulata a condizione che possieda le caratteristiche indicate nel presente articolo e che contenga una specifica appendice nella quale si espliciti che la polizza in parola copre anche i servizi oggetto del presente Capitolato e per i quali non devono essere previsti specifici limiti.

La mancata costituzione di tale polizza comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

La suddetta copertura assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata del servizio e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione all'Amministrazione Comunale in caso di sospensione/interruzione della relativa garanzia prima della scadenza del servizio, qualunque ne sia la causa.

Le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, nonché eventuali sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico del soggetto affidatario.

L'esistenza di tali polizze non libera l'affidatario dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente accordo, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia. La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'affidamento del servizio e pertanto, qualora il Soggetto affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto di fornitura del servizio si risolverà di diritto.

Art. 9 – Pagamenti, fatturazione

Il pagamento dei corrispettivi dovuti al soggetto appaltatore sarà disposto mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle singole fatture elettroniche, previa avvenuta verifica della rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate, nonché previa verifica, dalla visura del DURC online, della regolarità del soggetto appaltatore nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ex legge.

La fatturazione dovrà essere disposta semestralmente sulla base di quanto indicato nel certificato di pagamento che verrà emesso dall'Amministrazione e trasmesso al soggetto

appaltatore; il certificato di pagamento è emesso al netto della trattenuta dello 0,50% sulla base imponibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del decreto legislativo n.50/2016; le trattenute sono svincolate al termine dell'appalto previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge.

Ai fini della fatturazione elettronica il codice identificativo dell'Ufficio è il seguente: 80A4NQ

La liquidazione del saldo finale sarà fatta a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'ufficio competente.

Art.10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L'affidatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg.7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 11 – Penali

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli sulla regolare esecuzione del servizio oggetto della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n.50/2016, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente capitolato, che non sia imputabile al Comune di Sestu ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale da calcolarsi con riferimento ai termini indicati all'articolo 2, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'applicazione della penale giornaliera sarà comunicata per iscritto all'aggiudicatario il quale potrà trasmettere le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse alla ditta alle quali la stessa non si uniforma entro il termine stabilito, l'Ente procederà all'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga tale limite, il Comune di Sestu potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e recesso

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà della stazione appaltante di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dal soggetto aggiudicatario.

In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) qualora non venga dato inizio al servizio alla data del 01/01/2023;
- c) per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;
- d) per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante posta elettronica certificata.

Per quanto non disciplinato si applica l'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (Recesso).

Art. 13 – Subappalto e revisione del corrispettivo

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo n.50/2016.

Nell'ipotesi in cui venga stipulata una nuova convenzione Consip avente ad oggetto i servizi di cui al presente capitolato ed i prezzi offerti risultassero superiori, verranno automaticamente adeguati al valore indicato dalla convenzione.

Art.14 – Patto di integrità e Codice di comportamento

L'aggiudicatario si impegna ad accettare, sottoscrivere ed osservare, pena la risoluzione del contratto, le disposizioni di cui al patto di integrità approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n.192 del 13/12/2016 consultabile all'indirizzo http://oldwebsite.comune.sestu.ca.it/sites/default/files/delibera_giunta_192_del_13_dicembre_2016.pdf, nonché di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Sestu, per le parti applicabili, approvato con delibera di Giunta n.220 del 20/12/2013, consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2020/01/Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Sestu.pdf>.

Art.15 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Sestu, 10/10/2022

Il Responsabile di Settore

dott.Filippo Farris

ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE SU SARDEGNA CAT PER
RICHIESTA DI OFFERTA RELATIVO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
CONCERNENTE LA NOMINA DI MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE AI SENSI DEL
D.LGS.81/2008

1. E.m.i. s.a.s. con sede in Via Marche, 10 09127 Cagliari; P.iva 01606340923;
2. Sersan Service con sede in Via Milano, 8 09125 Cagliari; P.iva 03464780927;
3. Medi.lav Srls con sede in Via Figari, 5 09131 Cagliari; P.iva 00680080959.